



**CONTRIBUTO UNIFICATO**

**ORIGINALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**OGGETTO:**  
**Pagamento di**  
**indennità di esproprio**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro	CRISCUOLO	PRESIDENTE	R.G.N. 13529/2003
Dott. Ugo	VITRONE	CONSIGLIERE	
Dott. Salvatore	SALVAGO	CONSIGLIERE	
Dott. Fabrizio	FORTE	CONSIGLIERE	Cron. 19076
Dott. Paolo	GIULIANI	CONSIGLIERE	Rel. Rep. 6330

ha pronunciato la seguente Ud. 27.4.2007

19476/07

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da

**Antonio SANNINO MARRONE**, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n.13, presso lo studio dell'Avv. Luciana Bonifazi che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Bruno Torre del foro di Napoli, in forza di procura speciale a margine del ricorso

**- RICORRENTE -**

**C O N T R O**

**Consorzio QUARTO POZZUOLI**, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Tre Cannelle n.22, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Navarra, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Cimadomo del foro di Napoli in forza di procura speciale a margine del controricorso

**- CONTRORICORRENTE -**

2007  
784

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1003/2002 pronunciata il 14.3.2002 e pubblicata il 27.3.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.4.2007 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 21.1.1994, Antonio Sinnino Marrone conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Consorzio Quarto Pozzuoli, premettendo:

a) che, sulla base di procedure ablatorie ai sensi della legge n.219 del 1981, mediante ordinanze nn.600/86, 1107/87 e 1470/89, emesse dal Commissario di Governo, erano state espropriate varie superfici di fondi di sua proprietà siti in Giugliano;

b) che ancora non erano state erogate le indennità espropriative relativamente alle particelle 60 foglio 40, 137 foglio 39 e 41 foglio 39;

c) che l'ammontare dovuto risultava essere, per la particella 60 foglio 40 e per la particella 41 foglio 39, rispettivamente pari a lire 25.347.000 e a lire 23.174.400, in base a quanto calcolato nell'atto per Notar Tafuri del 23.4.1991, con cui erano state erogate le indennità relative ai terreni espropriati con ordinanza n.1470/89, mentre, per la particella 137 foglio 39, risultava pari a lire 28.968.000, in base a quanto calcolato nell'atto per Notar Valentino del 4.12.1987, relativo all'ordinanza n.600/86.

Tanto premesso, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle somme sopra indicate, oltre agli accessori.

Costituendosi in giudizio, il Consorzio eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva, contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria, poiché l'istante non aveva provato l'avvenuta ricezione dell'offerta dell'indennità e non l'aveva accettata omettendo di presentarsi nei successivi trenta giorni la documentazione prescritta dall'ordinanza commissariale n.70/1981.

Il Giudice adito, con sentenza del 25.1/25.2.2000, ritenute infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, condannava il Consorzio al pagamento delle somme richieste, non contestate nel loro ammontare, assumendo la fondatezza nel merito della pretesa attorea, sul rilievo che il Consorzio non aveva provato di avere comunicato all'espropriando l'ammontare dell'indennità provvisoria e non aveva, quindi, messo quest'ultimo in condizione di produrre la necessaria documentazione e di addivenire ad un accordo sulla misura dell'indennità di esproprio.

Avverso la decisione, proponeva appello il Consorzio, lamentandone l'erroneità vuoi relativamente al rigetto della proposta eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva, vuoi relativamente alla riconosciuta fondatezza della domanda.

Resisteva nel grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame, del quale eccepiva l'inammissibilità per acquiescenza ex art.329 c.p.c., nonché chiedendo subordinatamente, in via incidentale e riconvenzionale, il pagamento delle somme in questione a titolo di ingiustificato arricchimento.

La Corte territoriale di Napoli, con sentenza del 14/27.3.2002, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda, condannando il Sannino Marrone a restituire al Consorzio quanto da

quest'ultimo erogatogli in esecuzione della pronuncia anzidetta.

Assumeva, per quanto interessa, tale Giudice:

- a) che fosse infondata l'eccezione di improponibilità del gravame per acquiescenza;
- b) che fossero infondate le doglianze relative alla ritenuta sussistenza della legittimazione attiva e passiva;
- c) che il procedimento ablatorio non potesse, all'attualità, ancora ritenersi concluso, onde, fino all'emissione del decreto di esproprio, doveva ritenersi sempre possibile l'offerta dell'indennità;
- d) che fosse onere dell'attore provare che nessuna indennità gli era stata offerta o che, pur essendovi stata una tale offerta, il pagamento, malgrado l'accettazione, non era avvenuto nonostante la produzione di tutta la documentazione necessaria;
- e) che una simile prova non fosse stata fornita e che fosse stata fornita, anzi, la prova contraria;
- f) che dalla lettera inviata in data 15.10.1992, per conto del Consorzio, dall'Avv. Luigi Cavalli all'appellato, si ricavasse che, quanto alla particella 60 foglio 40, pur essendo stata fatta la prescritta offerta, non risultava prodotta la documentazione richiesta, necessaria per il pagamento e che, quanto alla particella 137 foglio 39, il medesimo appellato non aveva ancora provato che quest'ultima era di sua proprietà e non di proprietà del Consorzio Agrario di Caserta, mentre, quanto alla particella 41 foglio 39, si era in attesa del frazionamento, al fine di procedere alla stesura dei verbali di consistenza;
- g) che, in definitiva, da tale missiva si potesse evincere che, in alcuni casi, l'indennità non era stata versata per fatto addebitabile allo stesso proprietario,

laddove, in un altro, nessuna indennità era stata offerta in quanto non ancora determinata;

h) che ad uguale soluzione si dovesse pervenire anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere proposta una domanda di opposizione alla somma, atteso che, non essendo stato, nella specie, ancora emesso il decreto di esproprio, non poteva addivenirsi ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva;

i) che le somme liquidate dal primo Giudice non potessero essere riconosciute al Sannino Marrone neppure a titolo di indebito arricchimento, atteso che una domanda in tal senso era stata proposta dall'appellato solo in sede di gravame, risultando comunque inammissibile in mancanza del richiesto carattere residuale dell'azione proposta;

l) che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, dovesse trovarsi accoglimento anche la domanda, espressamente formulata nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, relativa alla restituzione delle somme percepite dall'appellato in esecuzione della sentenza riformata, trattandosi di domanda che non poteva essere ritenuta nuova, dal momento che risultava conseguente alla richiesta di riforma della decisione senza alterare i termini della controversia.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il Sannino Marrone, deducendo due motivi di gravame ai quali resiste il Consorzio Quarto Pozzuoli con controricorso illustrato da memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omissione carenza e/o contraddittorietà di motivazione, in relazione all'art.360, n. 3 e r.5, c.p.c. ed in riferimento all'art.112 c.p.c., assumendo:

- a) che la Corte territoriale ha desunto apoditticamente che non fossero maturati nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di esproprio da parte del Consorzio a favore del Sannino Marrone per le particelle indicate nella domanda, senza in alcun modo esaminare se dette particelle avessero già costituito o meno oggetto di determinazione dell'indennità sopraindicata, nonché di riconoscimento in base agli atti di concordamento intervenuti tra le stesse parti;
- b) che, invero, le particelle 60 f.40, 137 f.39 e 41 f.39 risultano espressamente richiamate negli atti di concordamento, ovvero sia nell'atto per Notaio Valentini rep.340 del 4.12.1987, sia nei successivi atti per Notaio Tafuri;
- c) che, in ogni caso, le medesime particelle risultano inserite nei piani particellari delle ordinanze commissariali n.1107/87 e 1471/EST/89, non risultando da parte del Consorzio espletati gli adempimenti di cui all'art.2 dell'ordinanza commissariale n.70/81;
- d) che, dunque, nella sentenza impugnata, vi è totale omissione dell'esame dei documenti prodotti e delle relative deduzioni difensive del ricorrente, onde vi è carenza o insufficienza o, comunque, contraddittorietà di motivazione, difettando un'idonea argomentazione al riguardo, là dove, del resto, era già avvenuto il pagamento di una parte dei beni espropriati, sulla base delle stesse ordinanze, prodotte in giudizio, relative anche alle particelle oggetto della domanda di pagamento;
- e) che l'esame di tali elementi sarebbe stato indispensabile non solo per giudicare se le particelle oggetto del giudizio fossero state inserite o meno nei richiamati atti di concordamento, ma anche ai fini dell'identificazione dell'azione, poiché l'indennità richiesta, lungi dal richiedere un'offerta ed una

corrispondente accettazione, aveva carattere vincolante e definitivo, essendo stata già accettata nella sua determinazione, onde si palesa quanto meno inconferente l'approfondimento della Corte territoriale circa il contenuto dell'azione medesima, se cioè si trattasse di domanda relativa al mancato pagamento dell'indennità provvisoria ovvero si vertesse in tema di opposizione alla stima, quest'ultima certamente da escludere se non altro perché avrebbe dovuto essere proposta davanti alla Corte di Appello, inderogabilmente competente;

f) che le indennità di cui si discute costituivano un residuo di indennità relative ad un più ampio compendio di particelle, delle quali il Sannino Marrone aveva già accettato, attraverso gli atti di concordamento dianzi richiamati, la quantificazione, fornendo in proposito anche la prova della relativa titolarità;

g) che il medesimo Sannino Marrone era già stato pagato per altre superfici rientranti nella particelle sopraindicate;

h) che le contestate carenze della motivazione dell'impugnata sentenza evidenziano non soltanto la totale mancanza di apprezzamento degli elementi documentali offerti dal ricorrente, consistenti nei più volte richiamati atti di concordamento e nella prova circa la titolarità del diritto di proprietà delle particelle dianzi menzionate, ma altresì la contraddittorietà della pronuncia gravata, là dove, mentre si rileva che doveva essere l'attore in primo grado a provare che nessuna indennità gli era stata offerta per poter vantare legittimamente la pretesa azionata, successivamente si ritiene che sia "stata fatta la prescritta offerta";

i) che, nel caso in esame, la mancanza di esplicita statuizione giudiziale quanto all'eccezione, sollevata dal ricorrente in appello, avente ad oggetto il

riconoscimento esplicito nella fase amministrativa della misura dell'indennità di esproprio e la prova fornita in ordine alla titolarità del diritto fatto valere ed all'accettazione della proposta indennitaria formulata dal Consorzio, a conferma della domanda avanzata nel primo grado del giudizio, si associa alla mancata contestazione ex adverso di tali elementi di supporto degli argomenti di parte ricorrente;

l) che il ricorrente ha tempestivamente formulato le proprie eccezioni sulla inammissibilità delle difese del Consorzio in sede di appello, onde la pronuncia impugnata si palesa viziata per omissione di motivazione su un punto determinante ai fini della decisione.

Con il secondo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c. ed all'art.2697 c.c., deducendo:

a) che la sentenza impugnata è altrettanto carente nel ritenere (sotto la pagina 6) che doveva essere l'attore a provare che nessuna indennità gli era stata offerta o che, pur essendo stata offerta quest'ultima, il pagamento, anche se accettato, non era avvenuto nonostante la produzione della documentazione ritenuta necessaria;

b) che, se da un lato l'accordo intervenuto tra le parti sull'ammontare dell'indennità esimeva l'attore dal provare che vi fossero state offerte della stessa da parte del Consorzio e la propria accettazione, dall'altro lato, con riferimento, cioè, al mancato pagamento dell'indennità, l'onere della prova,

trattandosi di circostanza estintiva, era a carico del medesimo Consorzio debitore, ex art.2697 c.c..

I due motivi non sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato al riguardo:

- a) che, “nel caso voglia ritenersi proposta una domanda di opposizione alla stima”, tale domanda deve essere rigettata, atteso che, nella specie, “il decreto di esproprio non è stato ancora emesso e l’occupazione legittima è ancora in corso”, avuto riguardo alle proroghe di cui all’art.9 del decreto legislativo n.354 del 1999 ed all’art.1 della legge n.444 del 2001, laddove, in un simile giudizio, considerato l’indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e trasferimento del bene attraverso l’espropriazione per pubblica utilità, non può addivenirsi ad una statuizione sull’ammontare dell’indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio, sicché il decreto di espropriazione costituisce condizione dell’azione avente ad oggetto detta determinazione, la cui esistenza giuridica va accertata nel relativo giudizio anche d’ufficio, essendo improponibile l’azione in difetto di tale decreto;
- b) che, tuttavia, “la domanda proposta dal Sannino Marrone, per come formulata, sembra essere relativa al mancato pagamento dell’indennità provvisoria concernente alcune particelle, determinata sulla base di quanto riconosciuto dal Consorzio in occasione della stipula di atti di concordamento relativi ad altre particelle, pure oggetto della stessa procedura espropriativa”;
- c) che risulta fondato il motivo di gravame attraverso il quale l’appellante Consorzio ha lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado là dove è stato dato, ad opera del Tribunale, accoglimento a tale domanda;
- d) che quest’ultima, invece, deve essere rigettata;

e) che “dalla lettera inviata in data 15.10.92, per conto del Consorzio, dall’Avv. Luigi Cavalli all’attuale appellato, ... si evince, infatti, che, per una delle particelle oggetto del giudizio (p.lla 60 fl.40), pur essendo stata fatta la prescritta offerta, non era stata prodotta la documentazione richiesta, necessaria per il pagamento; per altre due particelle (136 e 137 fl.39), l’attuale appellato non aveva ancora provato che le stesse erano di sua proprietà e non di proprietà del Consorzio Agrario di Caserta; per un’altra ancora (p.lla 41 fl.39), che si era in attesa del frazionamento, al fine di procedere alla stesura dei verbali di consistenza”;

f) che, “in presenza di tale missiva, il cui contenuto non risulta, con altra lettera o in altro modo, contestato, non v’è, quindi, chi non veda che in alcuni casi l’indennità non era stata versata per fatto addebitabile allo stesso proprietario, mentre in un altro nessuna indennità era stata offerta in quanto non ancora determinata”.

Premesso, quindi, come il profilo dell’impugnata sentenza il quale attiene all’ipotizzata qualificazione (e relativo rigetto) della domanda proposta dal Sannino Marrone in termini di opposizione alla stima non fermi oggetto di specifiche censure da parte dell’odierno ricorrente, si osserva, per quel che riguarda, invece, la diversa qualificazione data dalla Corte territoriale alla domanda attorea inerente “al mancato pagamento dell’indennità provvisoria concernente alcune particelle, determinata sulla base di quanto riconosciuto dal Consorzio in occasione della stipula di atti di concordamento relativi ad altre particelle, pure oggetto della stessa procedura espropriativa”, che, a fronte dell’apprezzamento di detto Giudice sopra riportato, il quale, per la sua natura fattuale, si sottrae al sindacato di legittimità se non sotto le specie del vizio di

motivazione ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c., le censure del medesimo ricorrente non appaiono minimamente decisive, nel senso esattamente:

a) che del tutto ininfluyente si palesa l'omesso esame, da parte della Corte territoriale, "se dette particelle avessero già costituito o meno oggetto di individuazione e di determinazione di indennità di esproprio", atteso che, là dove la domanda proposta dal Sannino Marrone, per come formulata, debba essere intesa come "relativa al mancato pagamento dell'indennità provvisoria concernente alcune particelle", secondo quanto ritenuto da detta Corte, ciò che rileva, ai fini dell'eventuale accoglimento di una simile domanda, è esclusivamente la circostanza che l'espropriante, prima della richiesta e dell'ottenimento del decreto ablatorio, abbia fatto "offerta" della relativa indennità provvisoria e che, su tale indennità, sia intervenuta la corrispondente "accettazione" dell'espropriando;

b) che, in questo senso, oltre al "pagamento di una parte dei beni espropriati, per altre superfici rientranti nelle particelle indicate, sulla base delle stesse ordinanze prodotte in giudizio e concernenti anche le particelle oggetto della domanda di pagamento", si palesano altresì ininfluenti, di per sé, vuoi il richiamo delle particelle anzidette (60 fl.40, 137 fl.39 e 41 fl.39, indipendentemente dal fatto, parimenti irrilevante, che la Corte territoriale abbia, sia pure erroneamente, menzionato anche la particella 36 fl.39) negli atti di concordamento (atto per Notaio Valentini rep. 340 del 4.12.1987 e successivi atti per Notaio Tafuri), vuoi l'inserimento delle medesime particelle nei piani particellari delle ordinanze commissariali n.1107/87 e 1470/EST/89, dal momento che tali atti (e piani), in tanto possono spiegare efficacia decisiva ai fini che qui interessano, in quanto rechino l'espressa rappresentazione

dell'intervenuto accordo tra l'espropriante e l'espropriando nei termini (dell'incontro, cioè, tra "offerta" ed "accettazione") che sono stati sopra accennati, là dove, però, a questo riguardo, sarebbe stato necessario che l'odierno ricorrente, a differenza di quanto è invece accaduto, ne avesse specificato il contenuto nel ricorso stesso, indicandone analiticamente, e semmai trascrivendone, le relative clausole o, comunque, il relativo tenore, così da permettere a questa Corte di apprezzare la sussistenza del vizio denunciato dal medesimo ricorrente e, segnatamente, di valutare la decisività di documenti, come appunto gli atti di concordamento già richiamati, di cui il Sannino Marrone ha dedotto la mancata considerazione da parte del Giudice di merito, ma, rispetto ai quali, si è limitato semplicemente a prospettare che "le indennità di cui si discute costituivano un residuo di indennità relative a un più ampio compendio di particelle, identificate catastalmente e nella misura da espropriare, di cui l'Arch. Sannino Marrone aveva già accettate, attraverso gli atti di concordamento richiamati, la quantificazione, fornendo in proposito anche la prova della relativa titolarità", senza, tuttavia, come accennato, minimamente specificarne il reale contenuto;

c) che, riguardo, in particolare, alla prova circa la titolarità del diritto di proprietà delle particelle più volte menzionate, non appare decisivo neppure il riferimento del ricorrente alla "denuncia di successione del 6.3.1982 di Marrone Aniello, dante causa dell'arch. Antonio Sannino Marrone", atteso che, di nuovo, un simile richiamo si palesa del tutto generico ed, in particolare, privo della specifica indicazione, analiticamente desunta dal tenore dell'atto, che tale denuncia riguardava esattamente (o, comunque, anche) le particelle in questione;

d) che, del resto, per un verso, “la mancanza di esplicita statuizione giudiziale circa l’eccezione formulata dal ricorrente in appello, avente a oggetto il riconoscimento esplicito nella fase amministrativa della misura dell’indennità di esproprio e la prova fornita circa la titolarità del diritto fatto valere e l’accettazione della proposta indennitaria formulata dal Consorzio, a conferma della domanda proposta nel primo grado del giudizio di merito”, non integra gli estremi del vizio di omessa pronuncia, coerentemente (secondo quanto assume il ricorrente) alla disposizione dell’art.112 c.p.c., atteso che, a questo scopo, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto (ciò che non si verifica quando la decisione adottata (come, nella specie, il rigetto della domanda proposta dall’attore nel primo grado del giudizio di merito) comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte (come, nella specie, “l’eccezione formulata dal ricorrente in appello...a conferma di tale domanda”), ancorché manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto di una simile pretesa là dove questa, non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 21 luglio 2006, n.16788; Cass. 8 marzo 2007, n.5351), mentre, per altro verso, il fatto che “il ricorrente ha tempestivamente formulato le proprie eccezioni sulla inammissibilità delle argomentazioni poste a propria difesa dal Consorzio in sede di appello” non integra, di per sé, gli estremi del pur denunciato vizio di “omissione di motivazione”, atteso che il Sannino Marrone, se non “le proprie eccezioni” (tempestivamente formulate, appunto, in sede di appello), ha, comunque,



mancato di indicare analiticamente quanto meno le “argomentazioni poste a propria difesa dal Consorzio” in quella sede, specificandone semmai i modi ed i tempi di deduzione, così da impedire a questa Corte di apprezzare l'ammissibilità di tali argomentazioni e, quindi, la stessa decisività delle relative eccezioni sollevate al riguardo dal medesimo ricorrente;

e) che, infine, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, il Giudice del merito ha fondato il rigetto della domanda del Sannino Matrone vuoi sulla considerazione che “doveva essere l'attore a provare che nessuna indennità gli era stata offerta o che, pur essendovi stata una tale offerta, il pagamento, pur essendovi stata accettazione, non era avvenuto nonostante la produzione di tutta la documentazione ritenuta necessaria (e che) una tale prova non è stata fornita”, vuoi sulla considerazione che “è stata anzi (e comunque) fornita la prova contraria”, secondo quanto meglio illustrato da detto Giudice riguardo alla “lettera inviata in data 15.10.92, per conto del Consorzio, dall'avv. Luigi Cavalli all'attuale appellato...”, onde, a fronte di una simile duplicità di *rationes decidendi*, deve trovare applicazione il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni (come, nella specie, quelle, di cui al primo motivo di impugnazione, relative alla missiva sopraindicata) rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore *ratio decidendi*, giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta

(Cass. 23 ottobre 2001, n.12976; Cass.10 settembre 2004, n 1824; Cass. 30 giugno 2005, n.13956).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in complessivi euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali (nella misura percentuale del 12,50 % sull'importo degli onorari medesimi) e gli accessori (I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007.

**IL PRESIDENTE**

*Alessandro Finocchiaro*

**L'ESTENSORE**

*Paolo Giordano*

**IL CANCELLIERE**

*Roberta Silvia Rana*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Prima Sezione Civile**

**Depositato in Cancelleria**

**20 SET. 2007**

**IL CANCELLIERE**